



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 252 DI DATA 10 Settembre 2020

O G G E T T O:

Art. 5 legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 - Verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Nuova pista da slittino in loc. Meriz in Comune di Fai della Paganella - richiesta di modifica prescrizione" nel Comune di Fai della Paganella, proposto da Paganella 2001 Spa. Esclusione dal procedimento di VIA con prescrizioni. (SCR-2019-15-MOP-01)

In data 15 giugno 2020 la Paganella 2001 Spa ha presentato domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per il progetto preliminare "Nuova pista da slittino in loc. Meriz in Comune di Fai della Paganella - richiesta di modifica prescrizione", sito nel Comune di Fai della Paganella, corredato dallo studio preliminare ambientale.

L'intervento è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 152/2006 in quanto rientra nella tipologia 7. c) dell'allegato IV alla parte II del medesimo decreto in considerazione dell'applicazione del criterio di localizzazione del progetto stabilito dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015.

Il procedimento è stato sospeso dal 18 al 23 giugno 2020 per la regolarizzazione della domanda ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 19/2013.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.p. n. 19/2013, l'avviso di avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato all'albo elettronico provinciale, a cura dell'U.O. per le Valutazioni ambientali dell'APPA, in data 25/06/2020. Analogo avviso è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di Fai della Paganella, territorialmente interessato dal progetto.

Si dà atto che non sono pervenute osservazioni scritte entro il termine previsto dall'art. 5, comma 3. della legge provinciale n. 19/2013.

Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova pista da slittino in loc. Meriz nella Skiarea Paganella, già esclusa dalla sottoposizione a procedura di VIA con Determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 786 del 20 novembre 2019 (rif. pratica SCR-2019-15). Il progetto depositato si configura ora come aggiornamento del progetto con la richiesta di stralcio della condizione riferita alla parte di tracciato esterna all'area sciabile. La nuova pista da slittino infatti è prevista lungo il versante che dalla località Santel sale verso Cima Paganella, nell'area boscata ad est della seggiovia biposto "Malga Fai" e il tratto in curva compreso tra le sezioni 11 e 14 è esterno all'area sciabile individuata dal Piano urbanistico provinciale (PUP). Tale scelta progettuale è confermata al fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza della pista stessa. Il tracciato parte in prossimità della stazione di arrivo della seggiovia e termina nei pressi del rifugio Meriz dopo aver compiuto una distanza di circa 880 m e un dislivello di 101 m. La pista verrà realizzata tramite opere di scavo e riporto a "mezza costa" con completa compensazione tra scavi e riporti, senza apporto di materiale dall'esterno come era invece previsto nel precedente progetto.

Gli aspetti ambientali sono analizzati nello studio preliminare già considerato nel precedente iter di screening ed ora riesaminati in relazione alla nuova proposta progettuale. Gli effetti del progetto dell'ambiente che vengono previsti non sono modificati rispetto alla precedente proposta progettuale e non si individuano particolari elementi di criticità.

L'istruttoria è stata svolta dall'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, mediante indizione di una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto, alla quale hanno partecipato le seguenti strutture provinciali ed amministrazioni pubbliche: Servizio Foreste e fauna, Servizio Geologico, Servizio Impianti a fune e piste da sci, Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, Comune di Fai della Paganella, Comunità della Paganella. Per quanto riguarda la prescrizione oggetto della richiesta di modifica si rileva che la possibilità per la pista di fuoriuscire dall'area sciabile è prevista dalle specifiche norme di settore (legge provinciale sugli impianti a fune e piano urbanistico provinciale). I Servizi interessati si sono espressi in maniera positiva rispetto a tale possibilità e, al fine di preservare il più possibile le funzioni della fascia boscata presente nell'area posta tra il limite dell'area sciabile e l'inizio del declivio verso la valle dell'Adige, il Servizio Foreste e fauna ha richiesto l'inserimento di una prescrizione volta a minimizzare l'apertura forestale durante i lavori di realizzazione della pista. Sono state analizzate anche le altre prescrizioni imposte durante il precedente screening ed è stato ritenuto opportuno

riproporre ad eccezione della seconda, oggetto della richiesta di modifica, e della quarta, in quanto il progetto ora prevede la realizzazione di una scogliera tra le sezioni n. 31 e 32 del tracciato per ridurre l'ampiezza delle rampe. L'istruttoria ha quindi confermato le conclusioni della precedente istruttoria di screening per quanto riguarda gli aspetti ambientali e introdotto la nuova prescrizione richiesta dal Servizio Foreste e fauna per la salvaguardia della fascia boscata presente tra il limite dell'area sciabile e la scarpata verso la valle dell'Adige.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene che la realizzazione del progetto non comporti impatti negativi e significativi sull'ambiente e si ritiene pertanto di escludere lo svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di alcune prescrizioni.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, presentata dalla Paganella 2001 Spa in data 15 giugno 2020, regolarizzata in data 19 e 23 giugno 2020, unitamente al progetto preliminare con relativo studio preliminare ambientale;
- vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e autorizzazioni ambientali n. 786 del 20 novembre 2019;
- preso atto che non sono pervenute osservazioni scritte ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013;
- visti gli atti e documenti istruttori, come descritti in premessa;
- visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria di data 11 agosto 2020, registrato agli atti del Settore Qualità ambientale dell'APPA con repertorio n. 45 di data 26 agosto 2020;
- visto e condiviso il Rapporto tecnico SCR-2019-15-MOP-01 datato settembre 2020 redatto dall'U.O. per le valutazioni ambientali;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, ed in particolare gli artt. 3 e 5;
- vista la legge provinciale 23/1992 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare l'art. 6, comma 6;
- visto l'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, come integrato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome";
- visto l'allegato IV bis alla parte II del d.lgs. 152/2006, concernente i contenuti dello studio preliminare ambientale;
- considerati i criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell'allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006,

d e t e r m i n a

- 1) di disporre, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19/2013 e per le motivazioni espresse in premessa, l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale relativamente al progetto "Nuova pista da slittino in loc. Meriz in Comune di Fai della

Paganella - richiesta di modifica prescrizione” sito nel Comune di Fai della Paganella, proposto da Paganella 2001 Spa;

- 2) di disporre che le condizioni ambientali elencate al successivo punto 3) sostituiscono le prescrizioni imposte con la precedente Determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e autorizzazioni ambientali n. 786 del 20 novembre 2019;
- 3) di stabilire che l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione ambientale n. 1	
Macrofase	ANTE-OPERA
Oggetto della condizione	<i>L'infrastruttura con le relative opere dovrà essere realizzata con materiali naturali (pietra, legno e terreno locale), mediante il conguaglio tra scavi e riporti con compensazione in loco ed escludendo il ricorso a terre armate. Saranno fatti salvi gli eventuali apprestamenti protettivi ritenuti necessari per la sicurezza dell'utenza, nonché la segnaletica usuale.</i>
Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza	<i>Fase di rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge provinciale sugli impianti a fune l.p. 7/87.</i>
Struttura deputata alla verifica	<i>Servizio Foreste e fauna.</i>
Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica	-

Condizione ambientale n. 2	
Macrofase	CORSO D'OPERA
Oggetto della condizione	<i>In fase esecutiva, la rimozione degli alberi dovrà essere valutata da un tecnico abilitato (dottore forestale) in modo da contemperare l'inserimento e la funzionalità della pista con le esigenze di minimizzare l'apertura del soprassuolo forestale verso la valle dell'Adige e di preservarne la stabilità.</i>
Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza	<i>Fase di cantiere.</i>
Struttura deputata alla verifica	<i>Servizio Foreste e fauna.</i>
Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica	-

Condizione ambientale n. 3	
Macrofase	CORSO D'OPERA
Oggetto della condizione	<i>Le aree interessate dai movimenti terra per la realizzazione delle rampe di raccordo con la pista (con larghezza di 3 m) dovranno essere dapprima rinverdite per la loro stabilizzazione e poi lasciate evolvere al rimboschimento naturale.</i>
Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza	-
Struttura deputata alla verifica	<i>Servizio Foreste e fauna.</i>
Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica	-

Condizione ambientale n. 4	
Macrofase	ANTE-OPERA
Oggetto della condizione	<i>Nel tratto in cui la pista da slittino si sviluppa in adiacenza alla pista da sci, il sistema di smaltimento delle acque superficiale deve assicurare anche la gestione dei deflussi provenienti dalla citata pista da sci.</i>
Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza	<i>Fase di rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge provinciale sugli impianti a fune l.p. 7/87.</i>
Struttura deputata alla verifica	<i>Servizio Foreste e fauna.</i>
Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica	-

Condizione ambientale n. 5	
Macrofase	ANTE-OPERA
Oggetto della condizione	<i>Considerate le sezioni esecutive "stondate" della pista, al fine di assicurare la funzione di pista d'esbosco, la larghezza della carreggiata con pendenza trasversale uniforme (2-3%) dovrà essere comunque maggiore di 2 m.</i>
Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza	<i>Fase di rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge provinciale sugli impianti a fune l.p. 7/87.</i>
Struttura deputata alla	<i>Servizio Foreste e fauna.</i>

verifica	
Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica	-

- 4) di demandare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati al precedente punto 3) la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni ambientali previste dal presente provvedimento;
- 5) di comunicare al proponente il seguente richiamo normativo:
 - (*Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente*) il materiale movimentato, ai sensi del D.P.R. n. 120/2017, anche in caso di riutilizzo in sito, deve essere preventivamente caratterizzato al fine di verificarne la non contaminazione;
- 6) di disporre la comunicazione del presente provvedimento alla Paganella 2001 Spa, proponente dell'opera, e alle strutture provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria;
- 7) di ordinare la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'albo elettronico della Provincia e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della l.p. n. 19/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

ANM

Il Dirigente Settore qual.amb.
f.to dott.ssa Raffaella Canepel